

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

**Linee di indirizzo sull'obbligo di assicurazione
professionale**



(c.r. 454)

Roma, 5 marzo 2014



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI **INGEGNERI**

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Consigliere Segretario
Ing. Michele Lapenna	Consigliere Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fedè	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjörg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma – Via IV Novembre, 114
Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048 Sito web: www.tuttoingegnere.it



Presso il Ministero della Giustizia – 00186 Roma – Via Arenula, 71



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
Ing. Luigi Panzan	Vice Presidente
Ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Francesco Cardone	Consigliere
Ing. Bruno Lo Torto	Consigliere
Ing. Salvatore Noè	Consigliere
Ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore


Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto da Nicola Colacino e Lorenzo Passeri Mencucci.

Indice

1) Che natura ha e quali caratteristiche presenta l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?	Pag. 6
2) In termini generali, l'obbligo di assicurazione ricade su tutti i professionisti ingegneri iscritti all'Albo?	" 8
3) I professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono quindi esonerati dall'obbligo?	" 9
4) Nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, sarà esonerato dall'obbligo assicurativo?	" 12
5) Gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno l'obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?	" 14
6) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?	" 15
7) Qualora un ingegnere assuma l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) nell'ambito di un procedimento giurisdizionale sarà obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?	" 17
8) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?	" 18




1) Che natura ha e quali caratteristiche presenta l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?

L'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ha introdotto l'obbligo di stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti dei professionisti esercenti una professione regolamentata, tra cui la professione di ingegnere.


Il medesimo obbligo è stato successivamente recepito e disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, a norma del quale ogni professionista *“è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”*.

Il successivo comma 2 specifica che la violazione della disposizione di cui al comma 1 – in linea di principio recante un duplice obbligo di *stipulazione* e di *esibizione* al cliente della polizza all'atto dell'assunzione dell'incarico, sebbene il secondo presenti un carattere necessariamente accessorio – *“costituisce illecito disciplinare”*.

Ne consegue che l'obbligo di assicurazione non ha natura meramente privatistica: non rileva cioè esclusivamente nell'ambito del rapporto di prestazione d'opera che si instaura tra il professionista ingegnere e il cliente, ma assume una connotazione



ulteriore, di tipo pubblicistico. Ciò in quanto la mancata stipulazione della polizza assicurativa configura un *illecito disciplinare* sanzionabile, in base alla relativa gravità, nelle forme previste dall'ordinamento professionale degli ingegneri. Pertanto, dal medesimo fatto causativo (l'omessa stipulazione della polizza) sorge una duplice forma di responsabilità a carico del professionista, nei confronti sia del cliente (il quale potrebbe rifiutarsi di conferire l'incarico in caso di mancata esibizione della polizza o far valere tale inadempimento in termini di riduzione del costo della prestazione professionale), sia dell'ordine territoriale di appartenenza (legittimato ad avviare un'azione disciplinare nei confronti del professionista e ad applicare all'esito le sanzioni ritenute appropriate).



2) In termini generali, l'obbligo di assicurazione ricade su tutti i professionisti ingegneri iscritti all'Albo?

Dal momento che l'obbligo di assicurazione presuppone l'assolvimento di (almeno) un incarico professionale, posto che la polizza è finalizzata a coprire “*i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale*”, soggetti obbligati non risulteranno indistintamente tutti gli ingegneri iscritti all'Albo, ma solo quelli che esercitano *in modo effettivo e in forma autonoma* (vale a dire *in proprio* e non, invece, in forza di un rapporto di lavoro dipendente) la professione di ingegnere.

In buona sostanza, l'obbligo assicurativo è qualificabile come un obbligo (rilevante sul piano privatistico-patrimoniale e pubblicistico-disciplinare) di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che – seppur occasionalmente – i singoli professionisti sono chiamati a eseguire nei confronti dei loro committenti (pubblici o privati).

Ne consegue che, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all'Albo esegua in proprio un'attività di carattere professionale, sarà tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa e dare prova della sua effettiva sussistenza.



3) I professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono quindi esonerati dall'obbligo?

Qualora l'ingegnere svolga la propria attività professionale non già in forma autonoma, ma *alle dipendenze* di un soggetto datore di lavoro pubblico o privato non risulterà personalmente obbligato a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile professionale, venendo meno nei suoi confronti il presupposto dell'assunzione della *titolarità* dell'incarico professionale, dal quale – correlativamente – sorge l'obbligo di assicurazione.


In tali casi, infatti, sarà il datore di lavoro a doversi assumere l'onere di una copertura assicurativa, includendo anche i possibili danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale specificamente demandata al dipendente ingegnere. Ciò in quanto l'unico soggetto che entra in rapporto con l'utenza – sotto il profilo giuridico formale – è proprio il datore di lavoro, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa privata (o dell'ente pubblico o di altra amministrazione interessata), presso cui il professionista ingegnere esercita la propria attività in regime di lavoro subordinato. Per converso, qualora il datore di lavoro non provveda a conformarsi al predetto obbligo, il committente (cliente) non potrà pretendere l'assolvimento del medesimo obbligo da parte del dipendente, perché il cd. rischio di impresa e le responsabilità ad esso connesse – così come i corrispondenti vantaggi sul piano economico – ricadono integralmente ed esclusivamente sul titolare dell'impresa (o sul legale rappresentante della pubblica amministrazione).



In tal senso, l'art. 270, 1° comma, del D.P.R. n. 207/2010 (recante il regolamento attuativo del D.Lgs. n. 163/2006), rubricato «Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione» e riproduttivo dell'art. 106 del precedente D.P.R. n. 554/1999, ha espressamente stabilito che *«Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice».*

Tale copertura assicurativa non si estende, ovviamente, all'eventuale danno erariale cagionato dal dipendente nei confronti della propria amministrazione di appartenenza, ma tale fattispecie risulta comunque estranea all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, che resta limitato ai casi di responsabilità civile professionale nei confronti dell'utenza. Qualora l'ingegnere pubblico dipendente esegua una prestazione professionale per un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, il regime assicurativo specifico dovrà essere preventivamente concordato tra le amministrazioni medesime (quella di provenienza e quella beneficiaria della prestazione professionale).

L'assenza di una previsione corrispondente a quella di cui all'art. 270, 1° comma, del D.P.R. n. 207/2010 per il settore privato non impedisce di considerare rilevante ed esigibile il medesimo obbligo anche nei confronti dei datori di lavoro di imprese private.



È evidente, infine, che solo un formale rapporto di *subordinazione* lavorativa risulta idoneo a configurare lo status di “dipendente” in capo al professionista ingegnere, non rilevando a tal fine altre forme contrattuali (contratti a progetto, di collaborazione, di consulenza, ecc.) ancorché impropriamente o non correttamente attuate.



4) Nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, sarà esonerato dall'obbligo assicurativo?

Ai fini dell'assunzione dell'obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali (da intendersi questi ultimi quali studi composti da uno o più titolari o come associazioni di professionisti ingegneri) varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza.

Ribadito che, qualora il collaboratore sia assunto dallo studio con un contratto di *lavoro subordinato*, egli non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma (poiché le sue prestazioni ricadranno all'interno della struttura organizzativa dello studio e saranno perciò coperte dall'assicurazione a sua volta stipulata dal/i titolare/i), nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri secondo forme contrattuali diverse, inclusa l'attività di collaborazione con P. IVA o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa che lo tenga indenne dai *“danni derivanti (...) dall'esercizio dell'attività professionale”* svolta nei confronti del suo *“unico”* cliente-committente (vale a dire lo studio per il quale egli presta la propria collaborazione in via esclusiva).

Peraltro, qualora il collaboratore/consulente dello studio figuri nominalmente tra i professionisti sottoscrittori del progetto o degli elaborati progettuali, è legittimo ipotizzare che, al momento dell'instaurazione del rapporto di collaborazione o di consulenza (e,



ovviamente, in base alle modalità concrete con cui detto rapporto si esplica), egli concordi un'estensione della copertura assicurativa già attivata per il titolare (o i titolari dotati del potere di firma) dello studio anche nei propri confronti, così che anche la sua specifica attività venga a essere garantita contro il rischio di possibili danni.



5) Gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno l'obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?

Le società di ingegneria e le società di professionisti si pongono quale soggetto professionale unitario e autonomo, a differenza degli studi professionali, nei quali il soggetto rilevante ai sensi di legge rimane il titolare (o i titolari in caso di studi associati).

Ne consegue che, qualora il soggetto formalmente titolare dell'incarico sia la *società*, quest'ultima dovrà risultare in possesso di rituale copertura assicurativa prima della relativa assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali polizze già stipulate dai soci personalmente. Per converso, non sarà necessario che il singolo socio, il quale svolga la propria attività professionale *in via esclusiva* all'interno della società e per conto di questa, si doti di una polizza assicurativa supplementare, risultando sufficiente quella attivata dalla società. Detta polizza, tuttavia, non sarà di per sé idonea a coprire l'attività professionale eventualmente esercitata dai soci in forma autonoma, al di fuori cioè degli incarichi assunti per conto della società.



6) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?

Come chiarito *sub* 1), il fatto di svolgere una o più attività non riservate dalla legge ai professionisti ingegneri non incide di per sé sull'assunzione dell'obbligo di assicurazione. Ciò in quanto l'assunzione di incarichi aventi a oggetto prestazioni riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri, l'assunzione di precisi obblighi correlativi a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale).

Non rileva, pertanto, la circostanza che le medesime prestazioni possano essere eseguite, *in forma non professionale*, anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere, dal momento che l'ingegnere iscritto all'Albo – proprio in virtù dell'appartenenza all'Ordine – sarà sempre tenuto a operare all'interno del mercato dei servizi afferenti all'ingegneria come soggetto professionale e, per ciò stesso, egli avrà l'obbligo, *inter alia*, di dotarsi di una polizza assicurativa a maggiore garanzia dell'utenza.

Una diversa interpretazione condurrebbe a restringere indebitamente la portata applicativa dell'obbligo in parola, contravvenendo alle relative finalità. Se è vero, infatti, che il soggetto esercente una “*professione regolamentata*” risulta obbligato a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile professionale per il mero fatto dello svolgimento di un'attività, o di un insieme di attività, “*riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui*




esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi" (così l'art. 1, comma 1, lettera *a*) del D.P.R. n. 137/2012) e che, proprio in conseguenza di ciò, per lo svolgimento di attività non riservate dalla legge, egli sarà in concorrenza con coloro i quali esercitano le medesime attività pur non essendo iscritti a ordini e collegi, è altrettanto vero che tale soggetto, una volta iscritto all'Albo, non potrà mai "spogliarsi" della sua qualifica professionale (cosa che gli consentirebbe di essere esonerato dal predetto obbligo, al pari degli esercenti le medesime attività in forma non professionale), ma sarà tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi connessi con il suo status professionale.



7) Qualora un ingegnere assuma l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) nell'ambito di un procedimento giurisdizionale sarà obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?

L'incarico professionale conferito all'ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della *consulenza tecnica d'ufficio* resa nell'ambito di una procedura giudiziaria risulta pienamente soggetto all'obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice, assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite, è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza (ovviamente riconducibile alla prestazione professionale richiesta), dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento nei confronti del soggetto danneggiato, ossia della parte (o delle parti) che dimostri(no) di aver subito un pregiudizio per effetto dell'attività infedele svolta dal CTU.



8) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?

Anche dallo svolgimento di attività di docenza e ricerca scientifica può astrattamente (seppur eccezionalmente) discendere una forma di responsabilità professionale, qualora dal non corretto esercizio di tali attività possa derivare un pregiudizio nei confronti del cliente-committente. Occorre precisare che, per la configurazione di tale responsabilità, non viene in rilievo il *contenuto* delle attività di docenza o di ricerca, la cui libertà e insindacabilità è garantita nell'ordinamento italiano a livello costituzionale, bensì le concrete modalità di effettuazione (ad es., un ritardo ingiustificato nell'adempimento agli obblighi derivanti dall'incarico assunto). Inoltre, tale responsabilità assumerà carattere meramente residuale rispetto a quella derivante dal mancato rispetto delle condizioni di svolgimento dell'incarico stabilite in via contrattuale. Restano ovviamente escluse le attività di docenza e ricerca scientifica effettuate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con istituti scolastici, università ed enti di ricerca.